

Daniela Gobbi, a capo del Cpgt, fa il punto sulla questione della sovrapposizione dei ruoli

Giudici, incompatibilità di carta

Conflitto d'interesse per 1500. Ma i casi effettivi si riducono

LA NORMA (ART. 8 DEL DLGS N. 546/1992)

1. Non possono essere componenti delle commissioni tributarie, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:
 - a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;
 - b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi;
 - c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
 - d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;
 - e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle società concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze;
 - f) gli ispettori tributari di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146;
 - g) i prefetti;
 - h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;
 - i) a decorrere dal 1° ottobre 2001, coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario;
 - l) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;
 - m) coloro che sono coniugi o parenti fino al secondo grado o affini in primo grado di coloro che sono iscritti negli albi professionali o negli elenchi di cui alla lettera i) nella sede della commissione tributaria o che comunque esercitano dinanzi alla stessa abitualmente la loro professione.
2. Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, nonché i parenti ed affini entro il quarto grado.
3. Nessuno può essere componente di più commissioni tributarie.
4. I componenti delle commissioni tributarie, che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilità; successivamente alla suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso la commissione tributaria di appartenenza.

VALERIO STROPPA

Il fenomeno dell'incompatibilità tra il ruolo di giudice tributario e quello di professionista è reale, ma sotto controllo. Nonostante sulla carta il conflitto di interessi riguarda potenzialmente circa un terzo dei magistrati tributari (quasi 1.500 sui circa 4.200 totali), in realtà i casi concreti di incompatibilità accertati dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria sono ridotti. E l'organo di autogoverno della magistratura fiscale sta potenziando i controlli delle singole posizioni, anche con interventi ispettivi delle singole commissioni. Tuttavia, un quadro completo della situazione potrà essere tracciato solo dopo il 31 maggio 2010, data entro la quale dovrà essere inviato al Cpgt (Consiglio di presidenza giustizia tributaria) il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà valevole per il periodo 1° luglio 2009-31 dicembre 2011, che conterrà informazioni sia sull'attività lavorativa del giudice sia su quella dei suoi parenti fino al 2° grado e

agli affini fino al 1° grado (si veda *Italia Oggi* del 13 febbraio 2010). A fare il punto è Daniela Gobbi, presidente del Cpgt, che dopo le numerose pronunce del Consiglio di Stato spiega a *Italia Oggi Sette* le reali dimensioni attuali del problema. Molti professionisti lamentano che la stretta voluta dal legislatore (che a decorrere dal 2001 ha reso incompatibile il ruolo di giudice tributario con quello di consulente fiscale) e le interpretazioni sempre più rigide della magistratura amministrativa stanno privando le commissioni tributarie di quella specifica competenza tecnica che invece si registrava in passato. «Non c'è dubbio che il prestare consulenza fiscale da parte di un giudice tributario determina situazione di incompatibilità», spiega Gobbi. «Comunque non è corretto generalizzare e affermare che tutti i liberi professionisti, in quanto tali, prestino consulenza. Anzi è da ritenere che la regola sia la correttezza nell'esercizio della propria funzione di giudice». Attualmente nell'organico complessivo dei giudici tributari italiani si annoverano circa 740 avvocati

e oltre 330 dottori commercialisti, due delle categorie maggiormente sotto la lente di chi è chiamato a verificare l'imparzialità e la terzietà dei collegi. Nonostante sulla carta i numeri siano rilevanti, però, Gobbi ritiene che non c'è da preoccuparsi. «Il fenomeno è circoscritto a un numero molto limitato di casi», prosegue il numero uno dell'organo di autogoverno della giustizia tributaria, «sui quali è sempre più stringente il controllo del Cpgt. L'esperienza dei liberi professionisti, e in particolare quella contabile ragionieristica dei dottori commercialisti, rappresenta un fattore importante per un'adeguata valutazione delle liti fiscali. Tanto che il legislatore ne ha previsto l'inserimento tra le categorie ammesse allo svolgimento delle funzioni di giudice tributario». Ma se è vero che il Consiglio di Stato ha man mano respinto le varie ragioni che giustificavano la presunta compatibilità dei professionisti-giudici, quale può essere una valida soluzione per evitare che il problema continui a riproporsi, magari con sempre

maggior frequenza come è avvenuto nell'ultimo anno in sede giurisprudenziale? «Il problema è stato enfatizzato», precisa il presidente, «comunque sono già state predisposte e adottate forme di controllo più rigorose quali, per esempio, una più penetrante formulazione delle dichiarazioni sostitutive e un controllo a sorveglianza delle situazioni personali. Inoltre, sarà fatto ricorso a interventi ispettivi delle singole commissioni». Tuttavia, interventi utili potrebbero essere implementati anche in sede normativa. «Sul piano legislativo si dovrebbe immagi-

nare di introdurre una norma che limiti, così come accade per tutti gli altri giudici onorari, l'incompatibilità a un ambito territoriale circoscritto», afferma Gobbi.

Un'altra questione aperta nella partita che i giudici tributari stanno disputando da ormai diversi anni riguarda il trattamento economico. Da più parti, infatti, viene segnalato che alle elevate competenze e professionalità richieste per assolvere al ruolo di giudice tributario non corrisponde un congruo compenso. Cosa ne pensa il Cpgt? «È notorio che i compensi dei giudi-

ci tributari sono assolutamente irrisori», chiosa Gobbi, «26 euro a sentenza, e se si è relatori della causa 37 euro, oltre a un compenso fisso che per il giudice è di 311 euro lordi al mese. Sono i compensi più bassi fra tutti i giudici onorari. Se il problema di un riconoscimento, se non adeguato almeno non irrisorio, è quello del reperimento della copertura finanziaria, una soluzione potrebbe essere l'introduzione di un contributo unificato, quanto meno per le cause superiori a 5 mila euro».

© Riproduzione riservata ■